



## LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'istanza pervenuta a questo Ente in data 25/05/2023 con protocollo n. 5.617, avente ad oggetto la richiesta di ottenere deroga alla realizzazione del basso fabbricato uso autorimessa al Foglio n. 32 mappale n. 1 a confine con la proprietà comunale (marciapiede presente su Via XXV Aprile) e pertanto a distanza inferiore di quella consentita dall'art. 12/4 delle N.T.A. presentata dall'Ing. M.G. in qualità di progettista;

Dato atto che dalla suddetta istanza si rileva che:

- i richiedenti sono proprietari di un terreno sito in questo comune, censito in mappa al Fig. 32 mappale n.1 di mq. 780, posto in zona ““Rbm2” - residenziale di recupero” compreso nella perimetrazione del centro abitato;
- i richiedenti sono intenzionati a realizzare un nuovo basso fabbricato ad uso autorimessa a servizio del fabbricato abitativo ed una scalinata su rampa di uscita dall'autorimessa esistente e copertura della stessa tramite il prolungamento a sbalzo del tetto del nuovo basso fabbricato;
- l'autorimessa in progetto sarà realizzata a confine con la proprietà comunale (marciapiede di Via XXV Aprile) e pertanto a distanza inferiore dei metri 6.00 dal ciglio stradale come previsto dall'art. 12/4 delle N.T.A. ed a confine con il mappale n. 415 (proprietà Cavallini/Scavuzzo);

Visto l'art. 12/4 delle Norme di Attuazione del P.R.G.C. approvato con deliberazione della Giunta Regionale Giunta Regionale n. 8-4547 del 26.11.2001 pubblicato sul B.U.R. n. 50 del 12.12.2001. e s.m.i., il quale recita “[..]Le cartografie di piano individuano nelle aree urbane edificabili classificate opportune distanze di rispetto dal ciglio stradale comunque mai inferiore a mt.6. ...[.]”;

Vista l'istanza presentata in data 29/05/2023 con Protocollo n. 5.791, avente ad oggetto la richiesta di Permesso di Costruire per la costruzione di un nuovo basso fabbricato ad uso autorimessa a servizio del fabbricato abitativo esistente ai sensi dell'art. 15 delle N.T.A. del P.R.G.C. del Comune di Bricherasio e per la realizzazione di una scalinata su rampa di uscita dall'autorimessa esistente e copertura della stessa tramite il prolungamento a sbalzo del tetto del nuovo basso fabbricato;

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” che all'art. 28 (art. 18 Cod. Str.) Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati che recita:

*“[.]1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:*

- a) 30 m per le strade di tipo A;*
- b) 20 m per le strade di tipo D.*

*2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. [.]”*

Considerato che la Via XXV Aprile è classificata come strada locale di tipo “F” e pertanto non sono stabilite distanze minime dal confine stradale secondo quanto previsto dal D.P.R. n.495/1992 citato se non quelle previste dall’art. 12/4 delle N.T.A. più volte citato;

Ritenuto opportuno autorizzare la costruzione del nuovo basso fabbricato ad uso autorimessa Fg. 32 mappale n.1 a confine con la proprietà comunale (marciapiede di Via XXV Aprile) e pertanto a distanza inferiore a quella prevista dall’art. 12/4 delle N.T.A. (metri 6.00) ritenendo che, l’intervento medesimo, non comporti danni o pregiudichi la sicurezza stradale;

DATO ATTO dei pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012 dai Responsabili interessati, o in caso di assenza del responsabile) dal Segretario comunale per quanto di propria competenza

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

#### **DELIBERA**

- 1) di autorizzare i Sig.ri G.M., B.M. e G.L. alla costruzione del nuovo basso fabbricato ad uso autorimessa Fg. 32 mappale n.1 a confine con la proprietà comunale (marciapiede di Via XXV Aprile) e pertanto a distanza inferiore a quella prevista dall’art. 12/4 delle N.T.A. (metri 6.00) ritenendo che, l’intervento medesimo, non comporti danni o pregiudichi la sicurezza stradale;
- 2) di dare atto che la realizzazione dell’intervento rimane subordinata al rilascio del titolo abilitativo richiesto con prot. n. 5.791 del 29/05/2023;
- 3) di demandare al Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti il presente deliberato;

Inoltre,  
con separata unanime votazione FAVOREVOLE

#### **DELIBERA**

Considerata l’urgenza di provvedere alla stipula del documento approvato stante l’urgenza del provvedimento  
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL VICESINDACO  
Firmato digitalmente  
F.to: MERLO Ilario

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato digitalmente  
F.to: FERRARA dott.ssa Alessandra

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE